



REGOLAMENTO GESTIONE DEL PATRIMONIO

Approvato dal Consiglio Generale nella seduta del 13 luglio 2016.

SOMMARIO

AMBITO DI APPLICAZIONE	3
1 - PRINCIPI GENERALI	3
1.1 - Finalità del processo di gestione del patrimonio	3
1.2 - Fondo per la stabilizzazione delle erogazioni	4
2 - ATTRIBUZIONI E RESPONSABILITÀ NEL PROCESSO DI INVESTIMENTO	4
2.1 - Separazione dei ruoli e delle responsabilità	4
2.2 - Competenze del Consiglio Generale	4
2.3 - Competenze del Consiglio di Amministrazione	5
2.4 - Informative del Consiglio di Amministrazione	5
2.5 - Struttura operativa interna	5
3 - INVESTIMENTI	6
3.1 - Composizione degli investimenti	6
3.2 - Diversificazione degli investimenti	7
3.3 - Criteri di selezione degli investimenti del portafoglio non strategico	7
3.4 - Gestione dei rischi degli investimenti del portafoglio non strategico	7
3.5 - Investimenti del portafoglio strategico	8
3.6 - Imprese ed enti strumentali	8
4 - MODALITÀ DI GESTIONE DEL PATRIMONIO	8
4.1 - Modalità di gestione del patrimonio	8
4.2 - Indebitamento	9
4.3 - Operazioni in derivati	9
5 - PRINCIPI DI SELEZIONE DEL GESTORE E DELL'ADVISOR	10
5.1 - Principi di selezione degli intermediari abilitati	10
5.2 - Principi di selezione dell'advisor	11
6 - PRINCIPI DI MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE	11
6.1 - Monitoraggio	11
6.2 - Rendicontazione	11
7 - NORME TRANSITORIE	12

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 6, dello Statuto della Fondazione Monteparma (di seguito "Fondazione"), definisce gli obiettivi e i criteri, individua gli ambiti di azione e le responsabilità, e disciplina le procedure e le modalità della gestione patrimoniale e finanziaria della Fondazione, in aderenza ai contenuti della Carta delle Fondazioni adottata dall'Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio S.p.A. e del Protocollo d'intesa sottoscritto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze il 22 aprile 2015 (di seguito "Protocollo d'intesa").

1 - PRINCIPI GENERALI

1.1 - Finalità del processo di gestione del patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari, ai quali è legato da un rapporto di strumentalità.

Le politiche di investimento sono ispirate al perseguimento dei seguenti obiettivi:

- salvaguardia del valore del patrimonio attraverso l'adozione di idonei criteri prudenziali di diversificazione del rischio;
- conseguimento di un rendimento che consenta di destinare all'attività istituzionale un flusso di risorse finanziarie coerente con gli obiettivi pluriennali stabiliti dalla Fondazione;
- stabilizzazione nel tempo del livello di risorse da destinare alle finalità istituzionali, attraverso opportune politiche di accantonamento;
- collegamento funzionale con le finalità istituzionali e, in particolare, con lo sviluppo del territorio.

Nelle scelte di investimento, la Fondazione:

- segue forme di impiego coerenti con la sua natura di investitore istituzionale senza fine di lucro con orizzonte temporale di lungo periodo;
- adotta criteri che tengano conto del grado di responsabilità sociale degli investimenti e ne verifica periodicamente il rispetto;
- opera seguendo principi di adeguata diversificazione degli investimenti, in coerenza con le decisioni di investimento strategico;
- può fare ricorso ad operazioni di copertura del rischio che consentano di contenerne gli effetti e salvaguardare l'integrità del patrimonio, tenendo conto dei costi/benefici e della presenza del fondo stabilizzazione erogazioni.

Al fine di preservare il patrimonio, anche nell'interesse delle generazioni future, la Fondazione opera affinché i flussi annui di spesa totale, comprensivi di erogazioni e spese di struttura, siano coerenti con i flussi reddituali generati dell'investimento del patrimonio, in relazione alle scelte strategiche elaborate dal Consiglio Generale.

Nell'assunzione e gestione del rischio la Fondazione opera coerentemente con le esigenze di salvaguardia del patrimonio e di generazione di un'adeguata redditività funzionale al raggiungimento degli obiettivi istituzionali in un arco temporale di medio/lungo termine, perseguendo in primo luogo un adeguato livello di diversificazione degli investimenti. Qualora ritenuto opportuno, potrà adottare modelli di valutazione del rischio che possano essere di supporto alla definizione e gestione degli investimenti, coerentemente con le esigenze di salvaguardia del patrimonio e di generazione di una adeguata redditività.

1.2 - Fondo per la stabilizzazione delle erogazioni

In coerenza con le finalità degli investimenti di cui al punto 1.1, la Fondazione alimenta un fondo per la stabilizzazione delle erogazioni con l'intento di assicurare un flusso stabile di risorse per la realizzazione delle finalità istituzionali e di fronteggiare gli effetti della volatilità dei mercati sul risultato di gestione.

Il fondo per la stabilizzazione delle erogazioni viene incrementato dagli eventuali avanzi di gestione degli esercizi in cui il rendimento del patrimonio sia risultato superiore agli obiettivi programmati. Il fondo medesimo viene utilizzato per sostenere le attività istituzionali degli esercizi nei quali il rendimento del patrimonio sia risultato inferiore agli obiettivi programmati.

2 - ATTRIBUZIONI E RESPONSABILITÀ NEL PROCESSO DI INVESTIMENTO

2.1 - Separazione dei ruoli e delle responsabilità

Il Consiglio Generale, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Revisori e la struttura operativa interna operano secondo le attribuzioni dello Statuto e del presente Regolamento, nel rispetto dei relativi ruoli, competenze e responsabilità, senza ingerenze o sovrapposizioni di attribuzioni.

2.2 - Competenze del Consiglio Generale

Sono di competenza del Consiglio Generale le decisioni in merito alla definizione delle politiche di investimento del patrimonio con riguardo alla:

- definizione delle linee generali di impiego, con riferimento alle classi di attività oggetto di possibile investimento e relativo benchmark strategico (c.d. asset allocation strategica). La scelta del benchmark strategico tiene conto del peso degli investimenti strategici;
- elaborazione degli indirizzi generali riguardanti gli investimenti strategici;
- individuazione, su proposta del Consiglio di Amministrazione, degli obiettivi di consistenza del fondo stabilizzazione erogazioni;
- eventuale destinazione di quote del patrimonio agli investimenti in rapporto funzionale con le finalità statutarie e in coerenza con la strategia istituzionale adottata dalla Fondazione.

Il Consiglio Generale verifica periodicamente, sulla base delle rendicontazioni del Consiglio di Amministrazione, se i risultati degli investimenti siano coerenti con i principi generali dello Statuto, del presente Regolamento e, inoltre, con le strategie di impiego elaborate.

2.3 - Competenze del Consiglio di Amministrazione

Sono di competenza del Consiglio di Amministrazione tutte le attribuzioni in materia di gestione del patrimonio che non sono riservate, dallo Statuto e dal presente Regolamento, al Consiglio Generale.

In particolare, con il supporto della struttura operativa interna, spettano al Consiglio di Amministrazione e/o ad eventuali soggetti (singoli o collegiali) da questo istituiti:

- la scelta circa la concreta allocazione delle disponibilità nelle diverse tipologie d'investimento, nel rispetto delle linee strategiche individuate dal Consiglio Generale ed avvalendosi all'occorrenza del contributo di operatori professionali a cui sono stati conferiti incarichi di gestione o di advisory;
- l'amministrazione degli investimenti e il relativo esercizio dei diritti economici e amministrativi;
- la valutazione periodica degli investimenti e dei gestori;
- l'assunzione delle decisioni in termini di ribilanciamento strategico dei rischi e delle durate;
- la definizione degli aspetti organizzativi, operativi e di responsabilità della struttura operativa interna;
- la definizione dei criteri di scelta degli intermediari abilitati/gestori e l'individuazione degli stessi a cui affidare eventualmente la gestione del patrimonio, o di parte di esso, ove ritenuto opportuno;
- la verifica periodica, in caso di gestione affidata a gestori abilitati, del rispetto delle politiche di investimento e delle regole di bilanciamento dei rischi definite dalla Fondazione;
- la selezione di eventuali advisor/consulenti esterni sulla base dei criteri contenuti nel successivo punto 5.2.

Il Consiglio di Amministrazione può incaricare soggetti (singoli o collegiali), dotati di particolari e comprovate competenze in ambito economico-finanziario, a cui delegare parte delle proprie competenze o attribuire funzioni consultive in materia di gestione degli investimenti.

In caso di assoluta ed improrogabile urgenza, il Presidente della Fondazione potrà operare ai fini gestionali, ai sensi dell'art. 20, comma 1, dello Statuto, assumendo ogni determinazione di competenza del Consiglio di Amministrazione e dandone comunicazione allo stesso nella prima riunione utile.

2.4 - Informative del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione relaziona trimestralmente al Consiglio Generale circa l'andamento degli investimenti, con riguardo al rispetto delle politiche di investimento definite, ai rendimenti conseguiti e ai rischi assunti.

2.5 - Struttura operativa interna

Il Segretario Generale, coadiuvato dalla struttura interna, svolge una funzione di supporto alle decisioni in materia di investimenti assunte dal Consiglio di Amministrazione e/o da eventuali altri soggetti da quest'ultimo incaricati, con il compito di:

- monitorare i rischi e le performance degli investimenti, collaborando con l'eventuale advisor;

- dare esecuzione a tutte le decisioni di investimento o disinvestimento assunte dal Consiglio di Amministrazione, in coerenza con le politiche di investimento del patrimonio fissate dal Consiglio Generale;
- seguire le esigenze finanziarie della Fondazione, pianificandone le necessità anche con riferimento all'attuazione dei programmi erogativi;
- curare la gestione dell'attività di tesoreria;
- controllare l'attività degli eventuali gestori, verificarne la rendicontazione e la conformità alle istruzioni d'investimento impartite.

3 - INVESTIMENTI

3.1 - Composizione degli investimenti

In relazione alle finalità perseguite e nel rispetto di principi di responsabilità sociale, il portafoglio è composto da investimenti che costituiscono il "portafoglio strategico" e investimenti che costituiscono il "portafoglio non strategico".

Il portafoglio strategico è formato dagli investimenti nella società bancaria conferitaria, da quelli realizzati in collegamento funzionale con gli scopi statutari perseguiti (mission related investments), che si prefiggono l'obiettivo di contribuire alla promozione dello sviluppo economico, e dagli altri investimenti definiti tali con delibera del Consiglio Generale, per la rilevanza delle finalità o per la durata dell'impiego, considerate anche le prospettive d'investimento.

Il portafoglio non strategico deve avere un profilo rischio-rendimento coerente con la natura istituzionale della Fondazione. Di ciò il Consiglio Generale tiene conto nella definizione delle politiche di investimento del patrimonio.

L'impiego del patrimonio, finalizzato a generare la redditività necessaria per lo svolgimento delle attività istituzionali, richiede, tra l'altro, una fase di pianificazione strategica, che definisce una politica d'investimento e individua l'asset allocation.

Ai sensi dell'art. 4, comma 5, dello Statuto, la Fondazione nella gestione del patrimonio osserva i seguenti criteri:

- a) ottimizzazione della combinazione tra redditività e rischio del portafoglio nel suo complesso;
- b) adeguata diversificazione del portafoglio finalizzata a contenere la concentrazione del rischio e la dipendenza del risultato della gestione da determinati emittenti, gruppi di imprese, settori di attività e aree geografiche;
- c) efficiente gestione finalizzata a ottimizzare i risultati, contenendo i costi di transazione, di gestione e di funzionamento in rapporto alla dimensione ed alla complessità e caratteristiche del portafoglio.

3.2 - Diversificazione degli investimenti

Gli strumenti finanziari che compongono il patrimonio sono individuati con l'obiettivo di perseguire un adeguato grado di diversificazione complessiva, tenuto conto anche della componente strategica del patrimonio stesso.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 4, comma 7, dello Statuto, il patrimonio non può essere impiegato, direttamente o indirettamente, in esposizioni verso un singolo soggetto per ammontare complessivamente superiore a un terzo del totale dell'attivo dello stato patrimoniale della Fondazione, valutando al fair value esposizioni e componenti dell'attivo patrimoniale.

Ai fini del computo del suddetto limite, il valore dell'esposizione più rilevante dell'attivo patrimoniale è calcolato come media di valori nell'arco di sei mesi.

Nell'esposizione complessiva verso un singolo soggetto si computano tutti gli strumenti finanziari, ivi comprese le partecipazioni e gli altri possessi azionari, e ogni altra attività - rappresentata o no da strumenti finanziari - nei confronti di un singolo soggetto. Per singolo soggetto si intende una società e il complesso delle società del gruppo di cui fa parte. La Fondazione può tenere conto di altri rapporti di connessione giuridica o economica in virtù dei quali due o più soggetti tra loro distinti sono considerati come un singolo soggetto.

3.3 - Criteri di selezione degli investimenti del portafoglio non strategico

Nell'effettuare i propri investimenti, la Fondazione segue forme di impiego coerenti con la sua natura di investitore istituzionale di lungo periodo e si dota di efficaci strumenti di analisi, selezione e monitoraggio degli stessi, nonché di minimizzare i costi di gestione.

Nella selezione degli investimenti, in attuazione delle politiche di impiego del patrimonio definite dal Consiglio Generale, il Consiglio di Amministrazione tiene in particolare conto dei seguenti elementi:

- coerenza con le finalità della Fondazione;
- caratteristiche dell'investimento;
- grado di rischio nelle sue diverse componenti;
- grado di redditività attesa, al netto degli oneri connessi (di natura gestionale e fiscale);
- presenza di un flusso di liquidità periodico;
- grado di trasparenza, liquidabilità e comprensibilità dell'investimento.

3.4 - Gestione dei rischi degli investimenti del portafoglio non strategico

La Fondazione ha un approccio prudentiale al rischio e opera affinché il suo controllo e la generazione di rendimento siano per quanto possibile bilanciati.

La Fondazione valuta i rendimenti, i rischi e le correlazioni sulla base di previsioni di lungo periodo.

Nella valutazione del rischio complessivo connesso all'insieme delle politiche di investimento in essere, il Consiglio di Amministrazione considera in particolare i rischi di:

- controparte;

- liquidabilità;
- mercato;
- valuta;
- credito;
- carattere geopolitico;
- concentrazione, tenendo conto degli investimenti strategici.

3.5 - Investimenti del portafoglio strategico

Rientrano, in particolare, fra gli investimenti del patrimonio strategico la partecipazione nella società bancaria conferitaria e gli investimenti collegati alla missione (mission related investments), nonché quegli investimenti definiti tali con delibera del Consiglio Generale, per la rilevanza delle finalità o per la durata dell'impiego.

Il portafoglio strategico è oggetto di ricognizione e di attenzione sistematica per verificare il grado di rispondenza degli investimenti in essere alle finalità della Fondazione.

Gli investimenti collegati alla missione sono ispirati a criteri di prudenza e in ogni caso la loro realizzabilità deve tendere a:

- capacità di generare, anche potenzialmente, rendimenti economici netti positivi;
- presenza di un livello di rischiosità in linea con quello definito per le altre classi di investimento di pari natura;
- presenza di una agevole liquidabilità almeno al termine dell'investimento e una ragionevole protezione da perdite in conto capitale.

3.6 - Imprese ed enti strumentali

L'investimento nelle imprese e negli enti strumentali è realizzato utilizzando esclusivamente le risorse derivanti dal reddito, fatto salvo quanto previsto per i beni mobili e immobili dall'art. 7, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 153/99.

Gli investimenti di cui al comma precedente trovano copertura nel passivo di bilancio con i fondi per l'attività d'istituto, attraverso l'iscrizione di un importo equivalente alla voce "Altri fondi" e fornendo dettagliata informativa a riguardo in Nota integrativa.

4 - GESTIONE DEL PATRIMONIO

4.1 - Modalità di gestione del patrimonio

La gestione del patrimonio si svolge nel rispetto delle procedure stabilite nel presente Regolamento. La Fondazione, attraverso i propri Organi e per le rispettive competenze, verifica regolarmente l'adeguatezza e l'efficacia della struttura organizzativa, delle politiche di investimento e delle procedure di gestione e adotta le conseguenti misure correttive.

Le decisioni di investimento sono determinate sulla base di un processo comparativo tra opportunità alternative, che tiene conto di criteri oggettivi di valutazione.

La gestione del patrimonio può avvenire sia in forma diretta, anche con l'eventuale supporto di un advisor, sia in forma indiretta, mediante l'affidamento di mandati di gestione ad intermediari abilitati.

La responsabilità della gestione degli investimenti è da attribuirsi agli Organi della Fondazione, anche in caso di ricorso a competenze esterne, con la precisazione che uno stesso soggetto esterno potrà svolgere, in alternativa, o il ruolo di advisor o quello di gestore.

Il Consiglio di Amministrazione può disporre che il patrimonio sia gestito direttamente ove lo ravvisi opportuno per ragioni di efficienza ed efficacia in relazione alle finalità di investimento perseguite.

La Fondazione si avvale di personale e di strutture dotate delle opportune conoscenze e adotta, pur in base al principio di proporzionalità, le misure necessarie per separare le responsabilità operative di gestione del patrimonio da quelle connesse con l'attività erogativa.

4.2 - Indebitamento

Ai sensi dell'art. 3, comma 9, dello Statuto, nel rispetto del principio di conservazione del patrimonio, la Fondazione non può contrarre debiti in nessuna forma, salvo il caso di temporanee e limitate esigenze di liquidità dovute allo sfasamento temporale tra uscite di cassa ed entrate certe per data ed ammontare.

In ogni caso, l'esposizione debitoria complessiva non può superare il 10% della consistenza patrimoniale, secondo l'ultimo bilancio approvato.

4.3 - Operazioni in derivati

Ai sensi dell'art. 4 dello Statuto, i contratti e gli strumenti finanziari derivati possono essere utilizzati con finalità di copertura oppure in operazioni in cui non siano presenti rischi di perdite patrimoniali.

Un'operazione in derivati di copertura può essere effettuata dalla Fondazione con lo scopo di proteggere il valore di singole attività o passività in bilancio dal rischio di avverse variazioni dei tassi d'interesse, dei tassi di cambio, di indici azionari o dei prezzi di mercato. Un'operazione è considerata "di copertura" quando: a) vi sia l'intento della Fondazione di porre in essere tale "copertura"; b) sia elevata la correlazione tra le caratteristiche tecnico-finanziarie (scadenza, tasso d'interesse, etc.) delle attività/passività coperte e quelle del contratto "di copertura"; e) le condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b) risultino documentate da evidenze interne della Fondazione.

Quanto previsto al comma precedente non si applica per la porzione di patrimonio investita in Organismi di investimento collettivo disciplinati dalla normativa di un Paese dell'Unione Europea o in una gestione di portafoglio affidata, anche nell'eventualità di una gestione in delega, a intermediari sottoposti alla regolamentazione di un Paese dell'Unione Europea. La gestione di

portafoglio può impiegare strumenti finanziari derivati nel rispetto del titolo V, capitolo III, sezione II, del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio emanato dalla Banca d'Italia l'8 maggio 2012, così come successivamente modificato, e dovrà indicare:

- un benchmark di riferimento o un obiettivo di rendimento;
- un limite di rischio finanziario coerente con il benchmark o l'obiettivo di rendimento;
- un limite di leva netta calcolato secondo la normativa Ucits non superiore a 130%.

Ai sensi degli art. 4, comma 8, dello Statuto, la Fondazione fornisce nel bilancio informazioni, di natura qualitativa (ad esempio, tipologia di contratti negoziati, illustrazione della relazione fra lo strumento di copertura e il rischio coperto) e quantitativa (ad esempio, valore nozionale, plus/minusvalori non iscritti in conto economico), relative alle eventuali operazioni in derivati effettuate nell'esercizio di riferimento del bilancio e a quelle in essere alla data della sua chiusura.

5 - PRINCIPI DI SELEZIONE DEL GESTORE E DELL'ADVISOR

Per il raggiungimento degli obiettivi preposti alla gestione del proprio patrimonio, la Fondazione può avvalersi delle prestazioni professionali di intermediari abilitati, scelti con procedure trasparenti e imparziali e in base a criteri rispondenti all'esclusivo interesse della Fondazione.

5.1 - Principi di selezione degli intermediari abilitati

Nel caso di selezione di parti esterne cui affidare la gestione di una parte del proprio portafoglio, essa avviene seguendo criteri comparativi inerenti aspetti qualitativi e quantitativi delle società candidate (struttura organizzativa, performance finanziarie precedenti, indipendenza da potenziali conflitti di interesse, frequenza e struttura dei reporting, economicità dell'offerta, etc.). Le informazioni fornite da ogni intermediario sono eventualmente riclassificate alla luce di fattori di ponderazione fissati dal Consiglio di Amministrazione, in modo da ottenere valutazioni comparabili.

Nell'assegnazione dei mandati di gestione, il Consiglio di Amministrazione, verificate le proposte di almeno due intermediari ritenuti idonei, anche in funzione delle classi di investimento, delibera l'affidamento dell'incarico nell'esclusivo interesse della Fondazione e nel rispetto degli indirizzi e dei criteri fissati dal Consiglio Generale.

La gestione del patrimonio non può essere affidata a intermediari nei cui gruppi ricoprano cariche o abbiano partecipazioni rilevanti o ai cui gruppi prestino consulenza i componenti degli Organi o della struttura operativa interna della Fondazione, loro coniugi, parenti e affini fino al secondo grado incluso.

Al fine della valutazione dell'indipendenza degli intermediari, ulteriori situazioni di potenziale conflitto di interesse devono essere tempestivamente segnalate al Consiglio di Amministrazione, che valuterà la specifica circostanza e adotterà le eventuali opportune misure.

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla valutazione periodica dei gestori selezionati.

5.2 - Principi di selezione dell'advisor

Nel caso di selezione di advisor, essa avviene seguendo criteri comparativi inerenti aspetti qualitativi e quantitativi delle società candidate (struttura organizzativa, performance finanziarie precedenti, indipendenza da potenziali conflitti di interesse, frequenza e struttura dei reporting, economicità dell'offerta, etc.). Le informazioni fornite da ogni intermediario sono eventualmente riclassificate alla luce di fattori di ponderazione fissati dal Consiglio di Amministrazione, in modo da ottenere valutazioni comparabili.

Nell'assegnazione dell'incarico, il Consiglio di Amministrazione, verificate le proposte di almeno due consulenti ritenuti idonei, delibera l'affidamento nell'esclusivo interesse della Fondazione.

L'incarico di consulenza non può essere affidato a intermediari nei cui gruppi ricoprono cariche o abbiano partecipazioni rilevanti o ai cui gruppi prestino consulenza i componenti degli Organi o della struttura operativa interna della Fondazione, loro coniugi, parenti e affini fino al secondo grado incluso.

Ai fini della valutazione dell'indipendenza degli advisor, ulteriori situazioni di potenziale conflitto di interesse devono essere tempestivamente segnalate al Consiglio di Amministrazione, che valuterà la specifica circostanza e adotterà le eventuali opportune misure.

6 - PRINCIPI DI MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE

6.1 - Monitoraggio

Il Consiglio di Amministrazione verifica costantemente l'andamento degli investimenti e controlla, in particolare, i risultati dagli stessi conseguiti sotto il profilo patrimoniale, finanziario, di rischio e di rendimento, accertandone la coerenza con gli obiettivi della Fondazione. Acquisisce dalla struttura operativa interna, eventualmente con l'ausilio dell'advisor, ogni opportuna informazione per l'operatività della Fondazione, anche al fine di fornire al Consiglio Generale ogni utile elemento per la definizione delle linee generali relative all'attività erogativa ed alle politiche di investimento del patrimonio.

Spetta al Consiglio Generale la verifica periodica della strategia di investimento coerente con i principi generali dello Statuto e del presente Regolamento.

Il Collegio dei Revisori provvede alla verifica periodica dell'adeguatezza delle procedure interne di controllo e rendicontazione dell'attività di gestione del patrimonio.

6.2 - Rendicontazione

Tutte le operazioni concernenti la gestione patrimoniale trovano corrispondenza nella contabilità e nel bilancio annuale della Fondazione, in conformità ai principi contabili ad essa applicabili, dando evidenza dell'impatto fiscale, ove possibile, connesso agli impieghi effettuati. I criteri di rilevazione e di valutazione di bilancio sono coerenti con il profilo strategico degli investimenti.

Nella Nota integrativa la Fondazione fornisce un'adeguata, completa e trasparente informativa sugli investimenti realizzati e sui risultati conseguiti, basati su un'esposizione degli strumenti finanziari a prezzi di mercato o al fair value.

7- NORME TRANSITORIE

Il presente Regolamento entra in vigore alla data di approvazione da parte dell'Autorità di Vigilanza delle modifiche statutarie approvate dal Consiglio Generale nella riunione del 19 febbraio 2016. Alle situazioni in essere, sorte prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.